

data 21 ottobre 2024 concedeva alla società ricorrente termine di giorni quindici per apportare integrazioni al piano e produrre eventuale nuova documentazione su punti critici rilevati.

L'esigenza sottesa alla richiesta di integrazione formulata dal Tribunale si giustificava in considerazione del fatto che, nelle more del termine concesso per il deposito della proposta, era intervenuto il D.Lgs 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. terzo correttivo), che ha introdotto una serie di modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, riguardanti, tra le altre, la disciplina sul concordato preventivo, incidendo significativamente sulla regolamentazione dei criteri di formazione delle classi dei creditori e su quelli di determinazione del valore di liquidazione.

Con altro provvedimento, emanato nella stessa data, veniva altresì concessa la proroga delle misure protettive già disposte per ulteriori giorni 90, fissando per la conferma, modifica o revoca delle misure concesse l'udienza di comparizione delle parti avanti per il giorno 21 gennaio 2025.

In data 5 novembre 2024 la ricorrente provvedeva al deposito delle integrazioni al piano nei termini richiesti dal Tribunale e in data 25 novembre 2024 il pre – commissario giudiziale provvedeva al deposito del proprio parere finale.

All'esito della camera di consiglio del 16 gennaio 2025, il Tribunale assumeva la seguente decisione.

Le verifiche preliminari

Preliminarmente va rilevato che dalla documentazione e dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria risulta sussistente la competenza di questo Tribunale a statuire sul proposto ricorso ex art. 27 CCII in quanto l'impresa debitrice a far data dal 29 marzo 2023 – e, dunque, da oltre un anno la data del 30 aprile 2024 di deposito della domanda di accesso allo strumento di superamento della crisi richiesto - ha sede nel comune di Pompei, ubicato nel circondario di questo Tribunale.

La domanda risulta corredata dalla documentazione prevista ai sensi dell'art. 39, comma terzo, CCII, come prescritto dall'art. 44, comma primo, CCII.

Sussistono, inoltre, nel caso di specie, i presupposti soggettivi per l'ammissione della società ricorrente alla procedura di cui all'art. 87 CCII di “concordato preventivo, rivestendo il debitore la qualità di imprenditore commerciale privato e tanto in considerazione sia della forma di s.r.l. rivestita, che del tipo di attività dalla società resistente svolta in concreto, consistente, come risulta dalla visura camerale in atti, nell'esercizio di attività ittiche e, in particolare, nella “*commercializzazione all'ingrosso di prodotti ittici freschi e congelati*”.

La dimostrazione che non si tratti di “impresa minore” ex art. 2, comma primo, lett. d), CCII, emerge nitidamente dall'esame bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, prodotti in atti (relativi alle annualità 2021, 2022; 2023), che registrano il superamento di tutte le soglie dimensionali di cui al citato art. 2 lett. d) CCII.

Ed ancora, la circostanza che la società si trovi in una situazione di crisi a mente dell'art.2 CCII, se non insolvenza, risulta ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente in atto introduttivo. Peraltro, attualmente la società risulta impossibilitata di fatto alla prosecuzione diretta dell'attività di impresa e, quindi, si rileva la definitiva incapacità di recuperare autonomamente l'equilibrio economico-finanziario necessario per far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni.

La documentazione di rito prevista dall'art. 39 CCII, come detto, è stata prodotta a corredo dell'istanza e fornisce sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, sulla scorta degli accertamenti devoluti al commissario giudiziale (artt. 104 e 105 CCII).

In particolare, la domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e insolvenza risulta approvata e sottoscritta a norma dell'art.120 CCII. Il ricorso contiene una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del 30 ottobre 2024, uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività della società, la certificazione sui debiti fiscali, la certificazione debiti contributivi INPS e richiesta a INAIL, l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso della società con l'indicazione dei beni e del titolo da cui sorge il diritto, una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore al deposito della domanda con riserva, il piano di concordato, l'attestazione ex art. 87, comma 3, CCII e la proposta di trattamento dei crediti tributari.

Il giudizio sulla non manifesta inidoneità alla soddisfazione dei creditori. Caratteri generali

In questa sede il Tribunale è chiamato ad operare una valutazione, *in primis* ed in termini generali, sulla convenienza per i creditori della proposta che, nel caso di piano formato in continuità, si risolve in assenza di pregiudizio per i creditori (cfr., art. 7, comma primo, lett. c) CCII).

Una volta depositata la domanda di concordato, il Tribunale procede difatti ad un giudizio preliminare per l'assunzione del decreto di ammissione (art. 47 CCII), procedendo in prima battuta alle verifiche circa: 1-i requisiti formali di sottoscrizione della domanda e la documentazione allegata; 2-i presupposti processuali relativi a competenza, legittimazione; 3- presupposti soggettivi; 4- presupposto oggettivo dello stato di crisi o di insolvenza; 5- il deposito della relazione attestativi e che dalla relazione risulti che i dati aziendali siano veridici e che il piano sia fattibile. Tuttavia, anche alla luce del dato testuale dell'art. 47, si deve ritenere che il vaglio di ammissibilità della domanda di accesso al concordato preventivo sia più articolato (anche in relazione al tipo di concordato) ossia il Tribunale valuterà (art. 47, comma primo, CCII) in caso di concordato liquidatorio, l'ammissibilità

della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati; mentre, in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta.

La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali. Dunque, con riguardo al concordato in continuità, la nuova disciplina richiede la convenienza per i creditori ma in via specifica, quando il piano è formato in continuità, tale profilo si risolve nell'assenza di pregiudizio e, più specificatamente, nella non manifesta inidoneità alla soddisfazione proposta e alla conservazione dei valori aziendali.

Può dunque sostenersi che quando il piano si fonda sulla continuità aziendale il giudizio tendenzialmente si arresti alla ritualità della proposta, da intendersi come controllo di mera legittimità, e ciò perché, in aderenza alle prescrizioni della Direttiva 2019/1023, il legislatore ha voluto privilegiare le proposte di concordato che, almeno in astratto, conservano il valore dell'impresa. Tuttavia, al fine di evitare l'apertura di procedimenti velleitari, sebbene non si faccia luogo ad un giudizio di fattibilità del piano (particolarmente complesso stante la volatilità degli scenari economici), la domanda è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali. I due pilastri del concordato (la soddisfazione dei creditori, da un lato; la conservazione dei beni aziendali, dall'altro) devono, dunque, da subito, rivelarsi non irrealizzabili (in questi termini si è pronunciato anche il Tribunale di Milano con decreto dell'11 maggio 2023).

Appurato, quindi, che nella fase di apertura del concordato preventivo, il vaglio del Tribunale si concentra essenzialmente su profili di ammissibilità, anzitutto giuridica, della domanda di accesso, senza sindacare la fattibilità (economica) del piano, se non quando appaia manifestamente inidoneo a conseguire quel che viene prospettato, è da ritenersi certamente esclusa in tale fase una disamina sulla convenienza o meno della proposta, rimessa ai creditori.

Ciò non toglie che nel corso del successivo giudizio di omologazione possa procedersi ad un identico controllo di quanto già sia stato esaminato in sede di apertura, posto che il decreto reso *ex art.47 CCII* non esclude affatto che un identico controllo sia eseguito in occasione dell'omologazione, così come il controllo sul piano avrà ad oggetto nuovamente la fattibilità del concordato nei limiti indicati nell'art. 47 CCII, oltre poi alla corretta formazione delle classi, ciò che si traduce nella verifica che le classi non alterino l'ordine delle prelazioni; all'interno di ciascuna classe il trattamento sia paritario; la proposta abbia rispettato le regole che impongono al debitore la suddivisione dei creditori in classi (artt. 84 e 85 CCII).

In base al dato testuale della norma in esame, si pone in evidenza la diversità di valutazione tra il caso del concordato liquidatorio (primo comma, lett. *a*), del citato art. 47), in cui il Tribunale verifica l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano intesa come "non manifesta inattitudine" del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati, con il caso invece del concordato in continuità aziendale (art. 47, primo comma, lett. *b*), in cui il Tribunale verifica la "ritualità", ciò dunque risultando necessario e sufficiente all'apertura, salvo in ogni caso la "manifesta inidoneità" alla soddisfazione dei creditori (il che comporterebbe comunque l'inammissibilità della domanda di accesso al concordato).

Appare quindi indicato un giudizio di verifica da parte del Tribunale nel primo caso sulla scorta di una non manifesta presenza (assenza) di elementi indicativi di inettitudine, nel secondo sulla scorta di una evidenza (presenza manifesta) di elementi di inidoneità. Dunque, è sempre sindacabile (e la domanda sarebbe inammissibile) il piano manifestamente inidoneo e inadeguato alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali e dunque la proposta concordataria totalmente implausibile.

Ciò posto, si procede dunque alla disamina *ex art. 47, comma 1 lett. b) CCII*, della ritualità della proposta, della regolarità della procedura e della completezza della documentazione depositata, nonché, in tema di concordato con continuità aziendale, alla verifica non meramente formale della idoneità o meno del piano, in quest'ottica dovendosi esaminare il controllo sul rispetto dell'ordine delle prelazioni, sulla formazione delle classi, sull'assicurazione a ciascuno dei creditori di un'utilità economicamente rilevante e, in definitiva ed al fine di evitare la diffusione di forme di abuso dello strumento concordatario in continuità in danno dei creditori e dell'economia nel suo complesso, anche la verifica che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza. È necessario, quindi, che la proposta ed il piano risultino operativamente percorribili e coerenti con il dichiarato fine del risanamento dell'impresa e della conservazione dei valori aziendali, oltre che in grado di assicurare la soddisfazione dei creditori in misura almeno pari all'alternativa liquidatoria. Più precisamente, il Tribunale deve valutare che se l'impresa è in crisi il piano consenta di evitare l'insolvenza e al contempo di superare la crisi; se l'impresa già si trova in situazione di insolvenza il piano deve essere in grado di rimuoverla.

Il caso di specie, il classamento dei creditori

Ricondotto quanto sinora detto al caso di specie, letto il parere del pre – commissario giudiziale ed esaminata l'attestazione, si osserva quanto segue.

La proposta concordataria e la documentazione sono accompagnate dalle relazioni di un professionista indipendente (dott.ssa Simona Russo) *ex artt. 87, comma terzo, e 88, comma secondo,*

CCII, avente ad oggetto l'attestazione della veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto ad impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

La società ricorrente ha basato la propria proposta di concordato sulla forma della continuità indiretta (con cessione di ramo d'azienda a soggetto terzo) che prevede un piano economico-finanziario sviluppato in un arco temporale di 5 anni (2024-2028) durante il quale, anche al fine di soddisfare i creditori, si genereranno flussi di cassa con la gestione/continuità aziendale, verrà dismesso il patrimonio immobiliare non funzionale alla continuità aziendale e si recupereranno i crediti verso clienti.

In particolare, il piano industriale inerente alla fattispecie concordataria proposta è costituito essenzialmente e prevalentemente dalla definizione e valutazione dell'*assets* aziendale oggetto di cessione, dalla modalità e tempistica di esecuzione prevista per tale dismissione, dall'incasso potenzialmente ottenibile dalla medesima cessione e dal relativo impatto finanziario sulla manovra concordataria in termini di contributo alla soddisfazione del ceto creditorio e di ripristino, a seguito della manovra concordataria, dell'equilibrio finanziario e patrimoniale della società (cfr., pag. 35 della proposta). La soddisfazione complessiva della massa concorsuale si prevede che avvenga mediante: le risorse finanziarie derivanti prevalentemente dal realizzo delle attività immobilizzate (immobili) e circolanti (crediti); le risorse conseguibili dalla cessione (in esercizio) del ramo di azienda, attualmente condotto in affitto dalla Promarine S.r.l.; dai flussi di cassa che saranno originati dalla continuità aziendale (cfr., pag. 43 della proposta).

Come attestato nella relazione di stima *ex art. 87, co.3 CCI* del 27 settembre 2024 e stimato con la relazione *ex art. 84 CCI* del 26 settembre 2024 dalla dott.ssa Russo, il complessivo attivo concordatario messo a disposizione della società in favore del ceto creditorio è pari a euro 9.500.113,63, di cui euro 8.730.152,18, per i creditori e euro 769.961,45 per le preventivate riserve (determinate per accantonamenti tenuto conto delle potenziali passività), ferma la previsione, contenuta nella proposta, in base alla quale laddove gli accantonamenti previsti non dovessero essere utilizzati, saranno distribuiti siffatte somme al ceto creditorio.

Si evidenzia che dalla proposta presentata non è previsto alcun apporto di finanza esterna.

Con riguardo, al passivo concordatario, invece, la società ricorrente ha provveduto a determinare le passività (sia certe che potenziali) cristallizzate alla data del 6 maggio 2024, oggetto di (e scaturenti dalla) proposta concordataria. Il valore delle passività rettificato a tale data è pari a € 24.301.415,00, importo dato dalla debitoria della società al 6 maggio 2024, a cui sono state aggiunte le spese di

procedura e gli accantonamenti considerati prudenziali per debitorie collegate a contenziosi pendenti nonché somme accantonate per cartelle esattoriali non ancora notificate.

La debitoria contratta dalla società è riconducibile prevalentemente a debiti verso dipendenti, Erario, banche e verso fornitori vari.

Sono state previste undici classi di creditori (inizialmente ne erano dieci, poi in sede di integrazione del piano, a fronte delle criticità sollevate dal pre – commissario giudiziale e dal Tribunale, è stata inserita un'ulteriore classe) omogenee concordatarie, di cui le classi dalla I alla X con diritto di voto e la classe XI (formata dal socio e dalla società collegata al socio) senza diritto di voto.

Le stesse sono state ripartite come esposto nella tabella che segue:

MODIFICA PROPOSTA CONCORDATARIA PESCA PRONTA IMPORT EXPORT S.r.l.						
CLASSI	SPESA DI PROCEDURA ED ALTRI ONERI PROFESSIONALI SORTI IN FUNZIONE DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO	VALORE	ACCONTI VERSATI	TOTALE PAGAMENTO	% SODDISF.NE	MODALITA E TEMPISTICA DI PAGAMENTO
	Spese di procedura	€ 164.944,00	€ 20.000,00	€ 144.944,00	100,00%	Pagamento in denaro nei termini concordati con i professionisti e secondo i provvedimenti del Tribunale per le spese di procedura
	Compenso Advisor finanziario	€ 380.640,00	€ 12.688,00	€ 367.952,00	100,00%	
	Compenso Professionista indipendente attestatore e stimatore	€ 114.192,00	€ 12.688,00	€ 101.504,00	100,00%	
	Compenso Professionista stimatore immobili	€ 20.300,80	€ 8.834,17	€ 11.466,63	100,00%	
	Accantonamento spese per compenso del liquidatore giudiziale	€ 126.880,00	€ -	€ 126.880,00	100,00%	
	Fondo spese attività liquidatorie e relativi adempimenti	€ 50.752,00	€ -	€ 50.752,00	100,00%	
	Totale crediti prededucibili	€ 857.708,80	€ 54.210,17	€ 803.498,63	100,00%	
I	CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO GENERALE EX ART. 2751-bis, nn. 1 e 2 c.c. (grado 5-6) - CON SODDISFAZIONE INTEGRALE - ENTRO 180 giorni dall'omologazione	VALORE DEL CREDITO	INTERESSI LEG.*	TOTALE PAGAMENTO	% SODDISF.NE	
	Crediti da lavoro dipendente stipendi emolumenti e assimilati (+ TFR già maturato per cess.ne rapporti)	€ 516.367,13	€ 6.454,59	€ 522.821,72	100,00%	I debiti per stipendi/emolumenti/compensi saranno pagati in denaro entro 180 giorni dall'omologazione.
	Totale Classe I	€ 516.367,13	€ 6.454,59	€ 522.821,72	100,00%	
II	CREDITI PRIVILEGIATI - COOPERATIVE ex art. 2751-bis, nn. 5-5bis) (grado 7) - CON SODDISFAZIONE INTEGRALE ENTRO UN ANNO DALL'OMOLOGAZIONE	VALORE DEL CREDITO	INTERESSI LEG.*	TOTALE DA PAGARE	% SODDISF.NE	
	SOCIETA' ENTI COOPERATIVI DI PRODUZIONE E LAVORO e SOC. COOP. AGRICOLE (PESCA)	€ 569.065,88	€ 35.566,62	€ 604.632,50	100,00%	I creditori di cui alla presente classe saranno pagati in denaro entro il termine del terzo anno successivo dall'omologazione
	Totale Classe II	€ 569.065,88	€ 35.566,62	€ 604.632,50	100,00%	
III	QUOTA CREDITI BANCARI ASSISTITI DA GARANZIE PUBBLICHE MCC - SACE (grado 8) - CON SODDISFAZIONE INTEGRALE ENTRO DUE ANNI DALL'OMOLOGAZIONE	VALORE DEL CREDITO	INTERESSI LEG.*	TOTALE PAGAMENTO	% SODDISF.NE	
	Monte dei Paschi di Siena	€ 412.325,42	€ 25.770,34	€ 438.095,75	100,00%	Pagamento in denaro entro il termine del terzo anno successivo dall'omologazione.
	BCC di Roma	€ 1.185.813,43	€ 74.113,34	€ 1.259.926,76	100,00%	
	Blu Banca	€ 358.362,35	€ 22.397,65	€ 380.759,99	100,00%	
	Unicredit	€ 1.068.155,41	€ 66.739,71	€ 1.134.915,12	100,00%	
	Totale Classe III	€ 3.024.656,60	€ 189.041,04	€ 3.213.697,63	100,00%	
IV	CREDITI PREVIDENZIALI (grado 9 - 16) CON SODDISFAZIONE INTEGRALE ENTRO TRE ANNI DALL'OMOLOGAZIONE	VALORE DEL CREDITO	INTERESSI LEG.*	TOTALE PAGAMENTO	% SODDISF.NE	
	INPS	€ 147.325,60	€ 11.049,42	€ 158.375,01	100,00%	Pagamento in denaro entro il termine del terzo anno successivo dall'omologazione. Per l'INPS è presentata proposta ex art. 88, CCII
	ENASARCO	€ 1.361,56	€ 102,12	€ 1.463,68	100,00%	
	Totale Classe IV	€ 148.687,16	€ 11.151,54	€ 159.838,69	100,00%	
V	QUOTI CREDITI TRIBUTARI GRADI 26-27 OGGETTO DI TRANSAZIONE EX ART. 88, C.C.I.I. CON SODDISFAZIONE INTEGRALE FINO A CONCORRENZA DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE	VALORE DEL CREDITO	INTERESSI LEG.*	TOTALE DA PAGARE	% SODDISF.NE	
	Erario - Agenzia delle Entrate - crediti tributari	€ 1.925.338,22	€ 144.400,37	€ 2.069.738,58	100,00%	Pagamento in denaro entro il termine del terzo anno successivo dall'omologazione. Per tali crediti è presentata proposta ex art. 88, CCII
	Erario - crediti potenziali avviso di accertamento anno 2016 contestato	€ -	€ -	€ -	100,00%	
	Erario - fondo acc.to stima maggior sanzioni su imposte oggetto di avvisi di irregolarità	€ -	€ -	€ -	100,00%	
	Erario - fondo acc.to stima sanzioni e interessi potenziali su debiti tributari non a ruolo	€ -	€ -	€ -	100,00%	
	Totale Classe V	€ 1.925.338,22	€ 144.400,37	€ 2.069.738,58	100,00%	
VI	CREDITI ASSISTITI DA PRELAZIONE IMMOBILIARE	VALORE DEL CREDITO	INTERESSI LEG.*	TOTALE DA PAGARE	% SODDISF.NE	
	BCC di Roma	€ 713.957,19	€ 53.546,79	€ 767.503,98	100,00%	Pagamento in denaro conseguentemente alla liquidazione dell'immobile gravato da ipoteca
	Totale Classe VI	€ 713.957,19	€ 53.546,79	€ 767.503,98	100,00%	
	TOTLE CREDITORI PRIVILEGIATI	€ 6.898.072,17	€ 440.160,94	€ 7.338.233,11	100,00%	

	CREDITORI CHIROGRAFARI (ORIGINARI E DEGRADATI)	VALORE DEL CREDITO	INTERESSI LEG.*	TOTALE DA PAGARE	% SODDISF.NE	TEMPISTICA DI PAGAMENTO
VII	QUOTA RESIDUA DEI CREDITI TRIBUTARI - GRADI 26-27 - OGGETTO DI TRASLAZIONE EX ART. 88, C.C.I.I. (RIPORTI NELLA CLASSE V) DEGRADATA A CHIROGRAFO PER INCAPENZA NEL RICALCO VALORE DI LIQ. NEI BENI OGGETTO DI PREFERENZE CON SODDISF. PARZIALE CON VALORE ECCEZIONALE LA LIQUIDAZIONE (Relative Priority Rule - RPR) + CREDITI CHIROGRAFARI DELL'INPS	VALORE QUOTA DEL CREDITO DEGRADATA	INTERESSI LEG.*	TOTALE DA PAGARE	% SODDISF.NE	
	Erario - Agenzia delle Entrate - crediti tributari	€ 4.947.732,00	€ -	€ 222.647,94	4,50%	Pagamento in denaro entro il termine del terzo anno successivo dall'omologazione. Per tali crediti è presentata proposta ex art. 88, C.C.I.I.
	Erario - crediti potenziali avviso di accertamento anno 2016 contestato	€ 903.760,86	€ -	€ 40.669,24	4,50%	
	Erario - fondo acc.to stima maggior sanzioni su imposte oggetto di avvisi di irregolarità	€ 1.055.253,86	€ -	€ 47.486,42	4,50%	
	Erario - fondo acc.to stima sanzioni e interessi potenziali su debiti tributari non a ruolo	€ 196.685,96	€ -	€ 8.850,87	4,50%	
	INPS (per quota sazioni in chirografo)	€ 169,31	€ -	€ 7,62	4,50%	
	Totale classe VII	€ 7.103.601,98	€ -	€ 319.662,09	4,50%	
VIII	CREDITI CHIROGRAFARI PER RAPPORTI DI FORNITURA DI BENI/SERVIZI EX ART. 85, COMMA 3, C.C.I.I. (modificato con D. Lgs. del 13.09.2024, n. 136, pubb. G.U. 27.09.2024)	VALORE DEL CREDITO	INTERESSI LEG.*	TOTALE DA PAGARE		
	ORDETTELLO PESCA LAGUNARE S.A. a r.l.	€ 224.680,42	€ -	€ 8.987,22	4,00%	Pagamento in denaro entro il termine del terzo anno successivo all'omologazione
	TO.CO.MET. SAS DI BONELLI ANDREA E ROMANO GIOVANNI & C.	€ 1.477,86	€ -	€ 59,11	4,00%	
	OCEANIKSHADOW S.L.	€ 11.932,90	€ -	€ 477,32	4,00%	
	SANTIA MARIA DI G. ESPOSITO E C. S.N.C.	€ 86.783,55	€ -	€ 3.471,34	4,00%	
	Z3 ENGINEERING SRL	€ 15.364,53	€ -	€ 614,58	4,00%	
	VIRVELLE SRL - SOCIETA' BENEFIT	€ 7.722,60	€ -	€ 308,90	4,00%	
	INNOVAZIONE S.R.L.	€ 610,00	€ -	€ 24,40	4,00%	
	FRA TELL I DE CRESCENZO S.r.l.	€ 1.891,00	€ -	€ 75,64	4,00%	
	ABBREVIA SPA	€ 63,93	€ -	€ 2,56	4,00%	
	SICA & PARTNERS ADVISORS SRL	€ 4.269,50	€ -	€ 170,78	4,00%	
	Totale Classe VIII	€ 354.796,29	€ -	€ 14.191,85	4,00%	
IX	CREDITI CHIROGRAFARI DI BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE ASSISTITI DA GARANZIE DI TERZI	VALORE DEL CREDITO	INTERESSI LEG.*	TOTALE DA PAGARE		
	Monte dei Paschi di Siena	€ 1.073.352,10	€ -	€ 32.200,56	3,00%	Pagamento in denaro entro il termine del terzo anno successivo all'omologazione
	Intesa San Paolo S.p.A.	€ 2.182.460,67	€ -	€ 65.473,82	3,00%	
	BCC di Roma	€ 2.725.571,67	€ -	€ 81.767,15	3,00%	
	Biti Banca	€ 643.372,30	€ -	€ 19.301,17	3,00%	
	Unicredit	€ 318.135,42	€ -	€ 9.544,06	3,00%	
	Banco Popolare di Novara - BPM	€ 586.316,31	€ -	€ 17.589,49	3,00%	
	Totale Classe IX	€ 7.529.208,47	€ -	€ 225.876,25	3,00%	
X	ALTRI CREDITORI CHIROGRAFARI	VALORE DEL CREDITO	INTERESSI LEG.*	TOTALE DA PAGARE		
	Fornitori di beni e servizi (diversi di quelli inseriti nella classe VIII)	€ 237.497,91	€ -	€ 9.499,92	4,00%	Pagamento in denaro entro il termine del terzo anno successivo all'omologazione
	Clienti	€ 1.019,98	€ -	€ 40,80	4,00%	
	Agenzia delle Entrate-Riscossione (comp. risc. na)	€ 11.895,13	€ -	€ 475,81	4,00%	
	Totale Classe X	€ 250.413,02	€ -	€ 10.016,52	4,00%	
XI	SOCIETA' INFRAGRUPPO NON VOTANTI	VALORE DEL CREDITO	INTERESSI LEG.*	TOTALE DA PAGARE		
	FIN.AM. IMMOBILIARE S.p.A. (società controllante della società debitrice)	€ 1.086,69	€ -	€ 21,73	2,00%	Pagamento in denaro entro il termine del terzo anno successivo all'omologazione
	FRIGO SUD SERVIZI SRL (società sottoposta a comune controllo della società debitrice)	€ 932.599,71	€ -	€ 18.651,99	2,00%	
	Totale Classe XII	€ 933.686,40	€ -	€ 18.673,73	2,00%	
	TOTILE CREDITORI CHIROGRAFARI (ORIGINARI E DEGRADATI)	€ 16.171.706,16	€ -	€ 588.420,44	3,64%	
	TOTALE CLASSI	€ 23.069.778,33	€ 440.160,94	€ 7.926.653,55	34,36%	
	TOTALE CLASSI + PREDEDUCIBILI	€ 23.927.487,13	€ 440.160,94	€ 8.730.152,18		
	TOTALE L'ABBISOGNO FINANZIARIO PER ONERE CONCORDATARIO ATTUALE			€ 8.730.152,18		

Più nello specifico, la prima classe, comprende i crediti assistiti da privilegio *ex art. 2751 bis* in ossequio al disposto dell'art. 86 CCI, che dovranno essere pagati entro 6 mesi dall'omologa. Nella proposta è stato dichiarato che saranno pagati nei 180 giorni dall'omologa e, quindi, nel rispetto del termine di cui al citato art. 86 CCI;

La seconda classe, è costituita dai creditori assistiti da privilegio generale mobiliare di grado 7° ovvero dai crediti delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro e delle società cooperative agricole e dei loro consorzi.

Nella classe terza sono stati considerati anche quei debiti verso banche (o quote di essi) assistiti da garanzia rilasciate dal fondo di garanzia Medio Credito Centrale, o da SACE, ancorché siano "nati" come crediti di natura chirografaria; ciò in quanto, come illustrato nella proposta, in caso di inadempimento del debitore principale, l'escussione della garanzia (di natura pubblica) genera - per espressa previsione dell'art. 2, co 4 del d.m. 20 Giugno 2005, n. 18456, nonché secondo quanto ribadito dalla circolare BDM-MCC del 12 Maggio 2012, n. 620 - un diritto di surrogazione legale *ex art. 1203 cc.* del Fondo MCC o SACE nei diritti del soggetto che ha erogato il finanziamento. In questo caso, il credito del Fondo (a seguito dell'escussione) si "trasformerà" in credito assistito da

privilegio generale, ai sensi art. 8-bis del D. Lgs. n. 3/2015 (convertito con modificazioni in L. n. 33/2015).

La classe quarta è costituita dai creditori assistiti da privilegio generale mobiliare di grado 9° e 16°, ovvero dai crediti per contributi previdenziali INPS ed ENASARCO.

La classe quinta è correlata alla proposta di transazione fiscale *ex art. 88, CCI* con la quale viene previsto il pagamento integrale dei contributi previdenziali e la falcidia dei crediti tributari, in quanto incapienti nel valore di realizzo, in sede di liquidazione giudiziale, dei beni su cui sussistono le rispettive cause di prelazione, così come risultante dalla relazione giurata di stima redatta dalla dott.ssa Russo. Per i crediti tributari “incapienti” nel valore di liquidazione emerso dalla predetta perizia, è prevista la “degradazione” a chirografo, importo riportato nella Classe VII con un pagamento dilazionato in misura non integrale, mediante le risorse eccedenti il valore di liquidazione (RPR). L’importo degradato a chirografo, che sarà riportato nella classe settima, dovrà, comunque, essere rideterminato, atteso che, come illustrato dal proponente, diversi calcoli sono stati oggetto di determinazione della ricorrente e non dell’Ente di riscossione (non essendo ancora notificati i ruoli specifici a tali imposte).

La classe sesta è costituita da altri crediti privilegiati assistiti da prelazione immobiliare, ovvero ipoteca, di cui è titolare unicamente la BCC di Roma, alla quale, in ragione del capiente valore del bene immobile oggetto di prelazione è offerta una soddisfazione integrale con pagamento in denaro nel tempo necessario alla liquidazione degli immobili oggetto di gravame.

La classe settima è costituita dalla quota (residua) dei crediti tributari degradata a chirografo per incapienza nel valore di liquidazione degli asset oggetto di prelazione (la quota capiente è stata collocata e trattata nella Classe V). Inoltre in tale classe è collocato il credito INPS per la quota delle sanzioni in chirografo (50%), di euro 169,31 e sono stati inseriti anche i crediti potenziali relativi ad un avviso di accertamento impugnato, nonché quelle passività potenziali connesse alla stima di maggiori sanzioni ed interessi sui tributi ad oggi oggetto degli avvisi *ex art. 36-bis, DPR 600/1973 – 54-bis, 633/1972*, ovvero sui tributi “correnti” rispetto ai quali, alla data della domanda, non sono stati eseguiti i controlli da parte del competente Ufficio.

La classe ottava è ora costituita, a seguito della modifica al piano apportata dal ricorrente nel termine prescritto dal Tribunale, dalle imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, che non hanno superato, nell’ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta e per esse è prevista un soddisfazione nella misura del 4% del valore nominale dei rispettivi crediti entro il termine del terzo anno successivo alla data di definitività del decreto di omologazione del concordato (cfr., art. 85, comma terzo, CCII, a mente

del quale “...Sono inserite in classi separate le imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, che non hanno superato, nell’ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta”).

La classe nona fa riferimento ai crediti chirografari di cui sono titolari istituti di credito per rapporti di finanziamento, sia di breve che di medio-lungo periodo, assistiti da garanzie di terzi di varia natura. Per alcuni di essi trattasi della quota residua dei rispettivi crediti non coperta dalla garanzia di MCC ed SACE, ovvero al netto della parte garantita già inseriti nell’apposita classe terza.

La classe decima ricomprende tutte le altre imprese che hanno abbiano invece superato le soglie descritte dal riformato art. 85, comma terzo, CCII, summenzionato.

La classe undicesima (*classe non votante*) è composta da due creditori e precisamente da FIN.AM. IMMOBILIARE S.p.A., socio unico della ricorrente, e da FRIGO SUD SERVIZI S.r.l. società collegata alla ricorrente in quanto di piena proprietà della FIN.AM. IMMOBILIARE S.p.A. in favore dei quali il piano prevede la complessiva somma di euro 18.673,73.

Pur condividendo le criticità prospettate dal pre – commissario giudiziale in ordine alla previsione della attribuzione a tale ultima classe (non votante) della somma suindicata, può per il resto ritenersi che i criteri con cui il debitore ha provveduto alla suddivisione del ceto creditorio appaiono, sia pure a un primo scrutinio, corretti, in quanto sembrano rispettare i criteri di identità di posizione giuridica e di omogeneità degli interessi economici.

In particolare, l’inserimento di un’ulteriore classe, costituita *ex novo* in sede di modifica del piano con il classamento delle imprese minori titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni o servizi in una specifica classe (la classe ottava), senza variare però gli importi previsti nel piano originario, si pone perfettamente in linea con il riformato art. 85, comma terzo, CCII, più volte menzionato, garantendo un trattamento differenziato, nel rispetto dei criteri omogeneità per interesse economico e di omogeneità giuridica previsti dal legislatore.

In merito al classamento, poi, tenuto conto della richiesta di transazione fiscale, si riscontra anche che il piano proposto tiene conto anche delle disposizioni di cui al comma primo dell’art. 88 CCI - “*Trattamento dei crediti tributari e contributivi*”, prevedendo sia che con il piano, come attestato dal professionista indipendente, via sia la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, sia il rispetto dell’articolo 84, commi 6 e 7, e che, quindi, per il credito tributario e contributivo assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie siano non inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a

quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. E prevedendo, inoltre, per il residuo del credito tributario e contributivo avente natura chirografaria, a seguito di degradazione per incapacienza, un trattamento più favorevole rispetto quello previsto per gli altri crediti chirografari.

Segue, il valore di liquidazione

Trattandosi di un concordato in continuità, reputa il Collegio che sia osservata la previsione di cui all'art.84 co. 6 CCII, in base al quale: *“Nel concordato in continuita' aziendale il valore di liquidazione e' distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione e' sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e piu' favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore”*.

Con il correttivo *ter* al Codice della crisi - come già ha avuto modo di evidenziare il Collegio con ordinanza del 21 ottobre 2024 - è stato precisato ai fini della corretta determinazione di tale valore non deve farsi riferimento alla vendita atomistica dei beni, corrispondendo il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, da individuare ai fini dell'omologazione, al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella stessa sede dalla cessione dell'azienda in esercizio, nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese.

Si tratta di un valore ipotetico basato su stime e prognosi di successo delle possibili azioni di massa, incluse le azioni di responsabilità e revocatorie, nonché dell'eventuale maggior valore derivante dalla vendita non atomistica dei beni.

Il tutto per stabilire se i flussi di cassa che ne emergano siano quanto meno equivalenti al valore di liquidazione e allocare l'eventuale *quid plus* in favore dei creditori secondo le regole vigenti.

Orbene, ritornando al caso che ci occupa va evidenziato prima di tutto che la ricorrente allo stato non è in attività, e pertanto non è data la possibilità di effettuare la quantificazione rispetto al valore dell'azienda in esercizio.

Ed infatti, la società già prima di presentare la domanda di accesso alla procedura concordataria aveva licenziato i dipendenti e al contempo aveva concesso a società terza il ramo di azienda relativo alla commercializzazione dei prodotti ittici, mediante l'affitto del ramo d'azienda stipulato con la Promarine S.r.l. (reg. Roma 7 in data 8.4.2024 al n. 958, serie 1/T). Attraverso l'affitto di azienda a terzi, la forza lavoro è stata in parte reintegrata in quanto sette dipendenti sono stati assunti dalla Promarine S.r.l.

Per ciò che concerne la liquidazione dei beni e dell'azienda, considerato che nel piano è previsto che la vendita avverrà mediante procedure competitive, il valore che sarà possibile realizzare sarà il medesimo che si otterrebbe in ipotesi di liquidazione giudiziarie. Ne deriva che tali elementi non influenzano la determinazione della quantificazione del valore di liquidazione.

Al riguardo va evidenziato che la dott.ssa Russo ha attestato *“la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, come integrato e modificato e, trattandosi di piano in continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non peggiore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale”* ritenendo di poter confermare il valore realizzabile in ipotesi di liquidazione giudiziale in euro 7.272.000, di gran lunga inferiore al valore complessivo messo a disposizione con la proposta concordataria, pari ad euro 9.500.113,63.

D'altra parte, sommando tutti i valori degli *asset* e della massa attiva (e pur ipotizzando il ricavato derivante da un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore e delle azioni recuperatorie), il piano concordatario, offrendo ai creditori una somma pari a euro 9.500.113,63, non appare privo di ragionevoli prospettive di soddisfare i creditori in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

In definitiva, si osserva che gli argomenti svolti dal ricorrente a sostegno della funzionalità della prosecuzione dell'attività posta alla base del piano rispetto al miglior interesse dei creditori appaiono condivisibili in quanto è stato evidenziato che il principale vantaggio della soluzione concordataria consiste nella possibilità di salvaguardare l'azienda mediante una continuità “indiretta”, e dunque nell'ottica di *"going concern"*, generando attraverso tale prosecuzione gestionale il mantenimento dell'*asset* aziendale (evitandone la disgregazione) e utilità finanziarie (i canoni locativi) anche se capaci di soddisfare solo in piccola parte il passivo aziendale.

È, quindi, il realizzo/liquidazione degli *asset* aziendali e la successiva cessione del ramo di azienda che, messe a disposizione del ceto creditorio, possono rappresentare un'alternativa alla liquidazione dell'azienda in sede di liquidazione giudiziale.

Alla luce delle considerazioni che precedono la debitrice può essere ammessa alla procedura di concordato. Il Commissario Giudiziale procederà alle verifiche e alle comunicazioni *ex art.104 CCII*; procederà inoltre alle operazioni di cui all'art.105, comma primo, CCII, con redazione e deposito di relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, deposito da effettuarsi almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita (*infra*) per il voto dei creditori. Inoltre, il commissario giudiziale, riferirà in ordine alle ulteriori circostanze illustrate

nei successivi commi dell'art.105 CCII “: 2. *Nella relazione il commissario illustra le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.* 3. *Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.* 4. *La relazione integrativa contiene, la comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.* 5. *Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. Essa è comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto”.* Nell'ambito degli accertamenti demandati all'organo commissariale, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere meglio valutata comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, in particolare a quella liquidatoria con le sue potenzialità ivi comprese le possibili azioni instaurabili. In definitiva, la proposta concordataria ed il correlativo piano depositati dalla società Pesca Pronta Import Export S.r.l. in data 28 settembre 2024 ed integrati in data 5 novembre 2024 risultano rispettivamente ammissibile e fattibile ed il concordato preventivo così proposto può essere dichiarato aperto.

P.Q.M.

visti gli artt. 45, 47, commi primo, secondo e terzo, 105, e 107 CCII;

dichiara

aperta la procedura di concordato preventivo proposto da Pesca Pronta Import Export S.r.l., con sede legale in Pompei (NA), alla Via Acqua Salsa, n. 31, codice fiscale e partita iva 10241881001, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *p.t.*, Sig. Francesco Amoroso, rappresentata e difesa in virtù di procura agli atti, dall'avv. Pietropaolo Palumbo, e assistita, nella qualità di advisor finanziario, dal dott. Vincenzo Sica, con proposta e piano depositati in data 28 settembre 2024 come integrati in data 5 novembre 2024;

nomina

giudice delegato per la procedura la dott.ssa Anna Laura Magliulo;

conferma

la nomina del commissario giudiziale dott.ssa Paola Mazza;

stabilisce

il giorno 7 aprile 2025 ore 9:00 ed il giorno 14 aprile 2025 ore 20:00 quali date ed orari rispettivamente iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori da far pervenire telematicamente all'indirizzo di posta elettronica della procedura;

fissa

il termine perentorio del 4 febbraio 2025 per il deposito nella cancelleria del tribunale da parte della proponente della somma ulteriore rispetto a quella già versata ex art. 44 co 1 lett.d) CCII fino alla concorrenza di Euro 30.000,00 al netto delle spese già versate per la fase in bianco, mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura, chiarendo che il residuo andrà versato entro la data di scadenza del parere commissariale ex art. 105 CCII;

assegna

al Commissario termine di giorni 20 dalla comunicazione del presente decreto per le comunicazioni di cui all'art.104 CCII.

manda

la cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla proponente e all'ufficio del Pubblico Ministero nonché per la sua trasmissione per estratto al locale ufficio del registro delle imprese.

Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, in data 16 gennaio 2025

Il Giudice delegato

dott.ssa Anna Laura Magliulo

Il Presidente

dott. Francesco Abete